

TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n

Il Giudice designato,

letta la dichiarazione relativa alla nomina del C.T.P. depositata dall'attrice la quale ha dichiarato di non nominare un proprio Consulente Tecnico di Parte ed ha chiesto di essere posta nelle condizioni di intervenire personalmente – per il tramite del proprio procuratore e del proprio difensore – alle operazioni peritali ex art. 194, comma 2, c.p.c., si osserva quanto segue.

L'art. 194, comma 2, c.p.c. come evidenziato dall'attrice consente a quest'ultima ed ai propri ctp ed al proprio difensore di intervenire di persona alle operazioni peritali.

Allo stato, pertanto, nulla osta che la stessa presenzi alle suindicate operazioni a mezzo del proprio procuratore speciale _____ e del proprio difensore _____ unitamente al proprio difensore.

Con riferimento, però, alla nomina dell'Avv. _____ compiuta dal procuratore speciale dell'attrice, Signor _____, con l'atto di costituzione di nuovo difensore del 3.10.2018 si ritiene che la stessa sia invalida e che, pertanto, l'Avv. _____ non sia munita dello *ius postulandi* risultando, pertanto, priva della capacità di compiere atti del processo, per le ragioni qui di seguito riportate.

Secondo la giurisprudenza di legittimità il rappresentante non è titolare di una legittimazione escludente quella originaria del rappresentato, che conserva la legittimazione primaria sostanziale, per cui quest'ultimo può sempre costituirsi, nel corso del giudizio, al posto del primo, può proporre l'impugnazione e, nel caso in cui (il rappresentato) abbia notificato la sentenza con personale elezione di domicilio, la controparte deve notificare l'atto di impugnazione presso il nuovo domiciliatario (Cass. Civ. n. 14894/2017, Cass. Civ. n. 314/2002, Cass. Civ. n. 6524/1994, Cass. Civ. 5960/1988).



Mentre è da escludersi l'ammissibilità dell'ipotesi inversa (Tribunale di Napoli 19.11.1983 in G. Mer. 1985, 336), ossia quella per la quale il rappresentante possa costituirsi nel corso del processo al posto del rappresentato, ovviamente, già costituito personalmente.

Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame.

L'attrice risulta, infatti, già personalmente costituita, pertanto, non solo non vi erano ragioni perché la stessa si costituisse nuovamente (leggesi, infatti, a pag. 1 dell'atto di costituzione di nuovo difensore: "*Per [nome], nata a [città] il [data], C.F. [numero], res. [indirizzo], via [via] n. [numero], a mezzo del suo procuratore speciale [nome]*" e "*Con il presente atto si costituisce la sig.ra [nome], rappresentata dal suo procuratore speciale [nome] a mezzo del sottoscritto nuovo procuratore e difensore, in sostituzione dell'avv.*

[nome] del Foro di [città], che ha rinunciato al mandato), ma nemmeno che vi provvedesse a mezzo di un procuratore speciale il quale, poi, ha nominato in proprio (!) e quale procuratore della sorella, l'Avv. [nome] quale nuovo difensore.

L'unico soggetto che poteva nominare un nuovo difensore era l'attrice stessa, in quanto il fratello, quale suo procuratore e rappresentante, non poteva né costituirsi in giudizio al posto della stessa né, tanto meno, provvedere alla nomina di un difensore, né l'attrice, già costituita, poteva nuovamente costituirsi a mezzo di un procuratore speciale.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositata dall'attrice in persona del proprio procuratore speciale nonché l'invalidità della procura del 3.10.2018 rilasciata all'Avv.

Si comunichi alle parti ed al Geom.

Udine, li 10.10.2018

Il G.O.P.

Avv. Fabio Fuser

